

IDEAMI

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI IDEAMI S.P.A.**

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") è volta a disciplinare il procedimento relativo all'individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da IDEAMI S.p.A. ("**IDEAMI**", o anche la "**Società**"), direttamente o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite), ove esistenti, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento AIM Italia**").

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento AIM Italia, la Procedura è stata predisposta sulla base dell'art. 10 del "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*", adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il "**Regolamento OPC**") e delle disposizioni nello stesso richiamate.

In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- stabilisce le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- disciplina le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, ove esistenti, (le "**Controllate**" o, singolarmente, la "**Controllata**");
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 16 novembre 2017, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società.

Si precisa che la Società:

- applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*" (la "**Comunicazione Applicativa**"), che si allega alla presente Procedura *sub* "Allegato A";
- non è qualificabile come "società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" ai sensi dell'art. 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “parte correlata”

Ai fini della presente Procedura, la nozione di “parte correlata” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito nell’Allegato 1 del Regolamento OPC¹ (il Regolamento OPC, unitamente ai suoi Allegati, è accluso alla presente Procedura come “Allegato B”).

Sulla base delle definizioni contenute nell’Allegato 1 del Regolamento OPC e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, sono da considerarsi parti correlate della Società:

- 1) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino la Società;
- 2) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati dalla Società;
- 3) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con la Società;
- 4) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole sulla Società medesima;
- 5) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo sulla Società congiuntamente ad altri soggetti;
- 6) i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l’influenza notevole sulla Società in forza della partecipazione a un patto parasociale;
- 7) le società collegate alla Società;
- 8) le *joint venture* di cui la Società sia un partecipante;
- 9) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e di società che controllino la stessa ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento OPC, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi);
- 10) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti 1), 4), 5), 6) e 9) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società medesima, tra cui il coniuge non legalmente separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;

¹ Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24 – “*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”, adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (IAS 24), nell’individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazione con parti correlate, le definizioni contenute nell’Allegato 1 del Regolamento OPC saranno considerate, oltre che avendo riguardo all’intero corpo dei principi contabili internazionali, come indicato nel Regolamento OPC, anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti purché applicabili allo IAS 24 vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento OPC (cfr. paragrafo 1. della Comunicazione Applicativa).

- 11) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 9) e 10) che precedono, direttamente o indirettamente, esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- 12) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), con il supporto delle eventuali altre funzioni aziendali interessate, predispone, tiene aggiornato e mette a disposizione (i) del Presidente, dell'Amministratore Delegato, degli eventuali altri amministratori con deleghe e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché (ii) delle Controllate e delle società collegate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, un elenco delle parti correlate della Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia agli eventuali dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della società controllante (ove esistente), con cadenza annuale, il questionario riportato nell'“Allegato C” alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.2 Definizione di “operazione con parte correlata”

Per “operazione con parte correlata” si intende “*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*” (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento OPC), ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di “Amministratori Indipendenti”, di “Amministratori Non Correlati” e di “Funzione Responsabile”

Ai fini della Procedura:

- per “Amministratore Indipendente” si intende il componente del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale *pro tempore* vigente della Società;
- per “Amministratori Non Correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- per “Funzione Responsabile”, si intende la funzione responsabile per la singola operazione secondo quanto previsto dalla organizzazione interna della Società ovvero, in mancanza o comunque quando non ci si avvalga di alcuna struttura interna, l'organo o il soggetto delegato. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite delle

Controllate, per Funzione Responsabile si intende la funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

3. APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

Le delibere di approvazione e di modifica della Procedura sono assunte dal Consiglio di Amministrazione (per tale intendendosi, salvo diversamente specificato nella Procedura, il Consiglio di Amministrazione di volta in volta in carica di IDEAMI), previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica o, in sua assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il parere dell'Amministratore Indipendente in carica ovvero dell'esperto indipendente, a seconda del caso, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno due giorni prima della riunione del Consiglio. L'Amministratore Indipendente e l'esperto, a seconda del caso, si confrontano con il Presidente del Collegio Sindacale ove lo ritengono opportuno².

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società, nonché dell'efficacia riscontrata nella prassi applicativa della Procedura. Come raccomandato dalla Comunicazione Applicativa, il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire il parere dell'Amministratore Indipendente in carica (ovvero, a seconda del caso, dell'esperto indipendente) anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione della Procedura in essere, ad alcuna modifica della stessa.

3.2 Diffusione della Procedura

La Funzione Responsabile trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, ai dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli Amministratori, esecutivi e non, e i Sindaci) e alle principali funzioni aziendali della Società.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, alle Controllate, affinché ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. Ricevuta la Procedura le Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, a IDEAMI una comunicazione con la quale accettano la Procedura, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura nonché a diffondere la

² Qualora sia in carica più di un Amministratore Indipendente, il parere favorevole è reso da un comitato (il "**Comitato Consiglieri Indipendenti**") così composto: **(i)** nel caso in cui siano in carica due o tre Amministratori Indipendenti, il Comitato Consiglieri Indipendenti si intende automaticamente costituito nelle persone di detti Amministratori Indipendenti, non essendo necessaria l'adozione di apposita delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione; **(ii)** nel caso in cui siano in carica più di tre Amministratori Indipendenti, il parere favorevole è reso da un comitato appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre Amministratori Indipendenti.

Nei casi *sub* **(i)** e **(ii)** che precedono, il Comitato Consiglieri Indipendenti si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o le modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato Consiglieri Indipendenti è invitato il Presidente del Collegio Sindacale. Il parere del Comitato Consiglieri Indipendenti è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione.

Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitino il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile, che informa l'Amministratore Delegato (l'"**Amministratore Responsabile**") dell'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (nel significato di cui al successivo art. 9.2), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, sentito l'Amministratore Responsabile e con il supporto della funzione aziendale competente, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia qualificabile come operazione con parte correlata ai sensi della Procedura, nel qual caso provvede ad attivare la procedura di cui al successivo art. 6;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9, nel qual caso provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9.

L'Amministratore Responsabile, con il supporto della Funzione Responsabile e della funzione aziendale competente, riscontra altresì se il perfezionamento dell'operazione sia idoneo ad avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da IDEAMI e ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 596/2014 ("**MAR**") e se vi siano i presupposti per l'applicazione della "*Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" e della "*Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno*

accesso a Informazioni Privilegiate” adottate dalla Società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR.

La Funzione Responsabile predispone e conserva un archivio (l’**“Archivio delle Operazioni con Parti Correlate”**), mediante apposito registro elettronico:

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo art. 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo art. 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell’esclusivo interesse della Società.

La Società, in quanto emittente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento AIM Italia e dell’art. 10 del Regolamento OPC, applica alle operazioni con parti correlate, sia di “maggiore rilevanza” che di “minore rilevanza”, una procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all’art. 7 del Regolamento OPC medesimo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle operazioni *infra* indicate.

Per operazioni di “maggiore rilevanza” ai sensi della presente Procedura si intendono le operazioni con parti correlate (poste in essere direttamente o per il tramite delle Controllate) che superino le soglie previste nell’Allegato 3 del Regolamento OPC e quindi le operazioni in cui:

- l’indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero
- l’indice di rilevanza dell’attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società; ovvero
- l’indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società,

sia superiore alla soglia del 5%.

È riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni decisione e/o deliberazione in merito a:

- (i) operazioni effettuate a condizioni non di mercato;
- (ii) operazioni di maggiore rilevanza;
- (iii) operazioni riguardo alle quali l’Amministratore Indipendente Non Correlato abbia espresso parere negativo (*cfr.* artt. 6, 7 e 8).

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell’assemblea

Fermi restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni indicate nell'articolo precedente, nonché il disposto dell'art. 2391 del codice civile, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente³.

A tal fine, una volta qualificata l'operazione come operazione con parte correlata secondo quanto indicato al precedente art. 4 ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 9, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, all'Amministratore Indipendente, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché lo stesso dichiari per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). Tale informativa deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. L'Amministratore Indipendente può in ogni caso richiedere informazioni aggiuntive.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da un esperto indipendente di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion*. A tal fine, potrà indicare al Consiglio di Amministrazione l'esperto da nominare per il compimento

³ Qualora sia in carica più di un Amministratore Indipendente, il parere è reso da un comitato appositamente costituito per la specifica operazione e composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e Non Correlati, in maggioranza Amministratori Indipendenti (il "**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**") come segue: (i) nel caso in cui siano in carica tre o più Amministratori Indipendenti Non Correlati, il parere favorevole è reso da un comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre Amministratori di cui almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati; (ii) nel caso in cui siano in carica soltanto due Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può essere costituito da solo due componenti, individuati nelle persone di detti Amministratori Indipendenti. In tali ipotesi, i riferimenti all'Amministratore Indipendente Non Correlato contenuti negli artt. 1, 5, 6, 7 e 10 della Procedura dovranno intendersi riferiti, *mutatis mutandis*, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto assista specificamente anche l'Amministratore Indipendente nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi della Procedura⁴.

L'Amministratore Indipendente esprime il proprio parere in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. L'Amministratore Indipendente si confronta con i membri del Collegio Sindacale e, ove ritenuto opportuno, con gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle Controllate (ove queste ultime siano coinvolte nell'operazione), nonché con altri eventuali soggetti indicati dall'Amministratore Indipendente.

L'Amministratore Indipendente, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui la conclusione e/o l'esecuzione dell'operazione siano subordinate, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento delle deliberazioni relative all'operazione o di astenersi dalle relative votazioni. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, l'Amministratore Indipendente illustra al Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno) riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dall'Amministratore Indipendente. Qualora l'approvazione dell'operazione con parte correlata rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

⁴ L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione. All'atto della nomina l'esperto deve dichiarare la propria indipendenza; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) tra l'esperto e la Società relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, l'esperto deve dichiararne l'esistenza e motivare la loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza. Ai fini di tale valutazione, si considerano anche le eventuali predette relazioni (in essere o intercorse) tra l'esperto e il soggetto che controlla la Società, le Controllate, le società sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle medesime.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dall'Amministratore Indipendente, il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere dell'Amministratore Indipendente è messo a disposizione del pubblico.

Presidi alternativi in caso di correlazione dell'Amministratore Indipendente rispetto ad una determinata operazione

Qualora in relazione ad una determinata operazione con parti correlate l'Amministratore Indipendente in carica si dichiara correlato con riferimento alla specifica operazione, il Consiglio di Amministrazione individuerà presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione. In particolare, in tale ipotesi il parere dovrà essere rilasciato dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente a ciò espressamente incaricato.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere dell'esperto indipendente, l'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione. All'atto della nomina, l'esperto deve dichiarare la propria indipendenza; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) tra l'esperto e la Società relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, l'esperto deve dichiararne l'esistenza e motivare le ragioni della loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza. Ai fini di tale valutazione, si considerano anche le eventuali predette relazioni (in essere o intercorse) tra l'esperto e il soggetto che controlla la Società, le Controllate, le società sottoposte al comune controllo con la stessa (ove esistenti) e/o gli amministratori delle medesime.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nel presente art. 6.1 per il caso in cui il parere sia espresso dall'Amministratore Indipendente.

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Qualora un'operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 6.1.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DELLE CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi un'operazione con parti correlate effettuata da una Controllata,

L'Amministratore Indipendente, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto della Controllata previo motivato parere non vincolante rilasciato dall'Amministratore Indipendente. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse all'Amministratore Indipendente, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto della Controllata competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite della Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

L'Amministratore Responsabile, con il supporto della Funzione Responsabile e delle competenti funzioni aziendali della Controllata interessata, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa **(i)** sull'esecuzione delle operazioni, **(ii)** sulle operazioni effettuate nonostante il parere negativo dell'Amministratore Indipendente non correlato, ferma restando la competenza dell'organo amministrativo della Controllata (in forma collegiale, ove presente) ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5; nonché **(iii)** sulle operazioni oggetto di esenzione ai sensi della presente Procedura, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento.

8. DELIBERE QUADRO

Le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione (o, nel caso in cui l'operazione sia compiuta dalla Controllata, dell'organo amministrativo della medesima in forma collegiale, ove presente) qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al precedente art. 5.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

L'Amministratore Responsabile, con il supporto della Funzione Responsabile, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 10.2 se il prevedibile ammontare massimo delle

operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al precedente art. 5.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 6 e 7. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 10.2.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO OPC

Le disposizioni della Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- (b) alle operazioni di importo esiguo di cui all'art. 9.1 che segue;
- (c) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo art. 9.2);
- (d) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo art. 9.3).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (c) e (d) si applicano gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dal successivo art. 10.3.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.1.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi l'importo di Euro 100.000.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.2.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria (art. 3, comma 1, lettera

d), del Regolamento OPC). Per la qualificazione dell'operazione come "ordinaria" si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo (art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC).

L'identificazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al presente art. 9.2 è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, la quale riferisce in ogni caso all'Amministratore Responsabile riguardo all'esito della valutazione svolta.

9.2.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura, fermi restando tuttavia gli obblighi di informativa di cui ai successivi artt. 10.1, 10.3 e 10.4 (ove applicabili).

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni di mercato o *standard*.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, di elementi relativi a: **(i)** natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; **(ii)** natura della correlazione; e **(iii)** documentazione contrattuale.

9.3 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'ambito della presente Procedura qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società, fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi artt. 10.1, 10.3 e 10.4 (ove applicabili).

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione dell'Amministratore Responsabile, con il supporto della Funzione Responsabile, il quale, ove lo ritenga opportuno, può rimettere la valutazione al Consiglio di Amministrazione. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata di IDEAMI e altre parti correlate a IDEAMI medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la società collegata, da una parte, e altre parti correlate di IDEAMI, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la società collegata (*cfr.* art. 14, comma 2, Regolamento OPC). Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri

o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o società collegata con le quali l'operazione è compiuta. Per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata, si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza

L'Amministratore Responsabile, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una adeguata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni soggette all'applicazione della Procedura nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dei precedenti artt. 9.1 (operazioni di importo esiguo), 9.2 (operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*) e 9.3 (operazioni con e tra Controllate e/o società collegate), approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente art. 8.

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata a cura della Funzione Responsabile.

10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui al precedente art. 5. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'art. 9 della Procedura.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicati dall'art. 5 del Regolamento OPC.

10.3 Informativa contabile periodica

In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale e nel bilancio annuale relative relativamente a:

- singole operazioni di “maggiore rilevanza” concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR

Qualora un’operazione con parte correlata, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’art. 5 della Procedura e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento OPC;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento OPC;
- l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario dell’Amministratore Indipendente.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l’emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente art. 10.2, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 5, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente art. 9, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell’art. 17 MAR, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell’operazione; l’illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale caso, l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

Allegati della Procedura:

- Allegato A: Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”*;
- Allegato B: *“Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”*, adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modifiche;
- Allegato C: *“Questionario relativo alla procedura per le operazioni con parti correlate di IDEAMI S.p.A.”*